

# DETERMINAZIONE n. 7 del 25 gennaio 2019 Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani

**Oggetto:** 

Affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Piacenza – CIG: 7358871C72. Annullamento parziale d'ufficio della determinazione n. 164/2018 di ammissione dei concorrenti.



### **IL DIRIGENTE**

### Visti:

- la L. R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm., che detta le norme relative alla regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani costituendo l'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito denominata "Agenzia"), che esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale regionale;
- la legge n. 241/1990 ed in particolare gli artt.li 7, 21-octies e 21-nonies;
- lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012;
- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione dell'organigramma e del funzionigramma dell'Agenzia;
- la determinazione n. 86 del 31 maggio con la quale il Direttore dell'Agenzia ha rinnovato allo scrivente l'incarico di dirigente dell'Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani;

## **premesso** che:

- con Determina del Direttore n. 13 del 30 gennaio 2018 l'Ing. Stefano Rubboli è stato nominato Responsabile del Procedimento della procedura di gara di cui all'oggetto;
- con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 7 del 31 gennaio 2018 sono stati approvati gli atti della procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Piacenza, comprensivi tra gli altri, del Bando e dello schema di Contratto di Servizio;
- che con propria determinazione n. 164 del 30 ottobre 2018, in esito alle risultanze di tutte le valutazioni svolte in qualità di RUP e dal seggio di gara durante le sedute di gara, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Agenzia, inerenti la corrispondenza della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici a quanto previsto dalla *lex specialis* di gara ed il possesso da parte dei medesimi operatori economici dei requisiti speciali dalla stessa *lex specialis* richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di gara, sono stati ammessi entrambi gli operatori economici, Iren Ambiente S.p.A. e Costituendo RTI tra De Vizia Transfer S.p.A. (capogruppo-mandataria) e URBASER S.A. (mandante), alle successive fasi della procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Piacenza CIG: 7358871C72;

### considerato che:

- l'Agenzia ha in corso una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel bacino di Parma (CIG:72029985FC) nella quale, in qualità di concorrenti, partecipano entrambi gli operatori economici sopra menzionati, i quali vantano ai fini partecipativi i medesimi requisiti di ordine generale *ex* art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnico-organizzativo e di idoneità professionale;
- avverso la Determina Direttore n. 110 del 9 luglio 2018, di ammissione dei concorrenti per la gara di gestione dei rifiuti urbani nel bacino di Parma (CIG:72029985FC), è stato presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'E-R sezione staccata di



Parma notificato all'Agenzia in data 11 settembre 2018, acquisito agli atti dell'Agenzia con prot. n. 5937 dell'11/09/2018, nel quale, fra i motivi di gravame, si annovera doglianza in ordine ai procedimenti penali, conclusi e pendenti, in capo ad uno dei soggetti individuati dall'art. 80, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 di un concorrente;

- con sentenza n. 310 del 26 novembre 2018, acquisita agli atti dell'Agenzia con prot. n. 7439 del 27 novembre 2018, il TAR per l'E-R sezione staccata di Parma ha accolto parzialmente il ricorso sopra indicato, presentato da uno dei concorrenti, ravvisando un mancato approfondimento istruttorio a carico della Stazione Appaltante volto a verificare l'eventuale sussistenza della causa di esclusione ex art. 80, comma 5, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, ordinando contestualmente all'autorità amministrativa l'esecuzione di quanto in essa deciso;
- nella sentenza n. 310/2018 del TAR Parma, sopra indicata, in particolare il collegio ha precisato che:
  - "invero, non è ravvisabile una falsità dichiarativa in ordine alla circostanza di dettaglio taciute....omissis....";
  - inoltre, "l'informazione relativa all'esistenza del procedimento penale ad esito del quale è stato rinviato a giudizio il legale rappresentante della società controinteressata avrebbe dovuto in ogni caso imporre alla stazione appaltante un approfondito istruttorio, volto a verificare l'eventuale sussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016";
  - e ancora "sotto questo sotto questo diverso profilo, sussiste il vizio rilevato dalla ricorrente, da intendersi come difetto di istruttoria su circostanze conoscibili anche solo sulla base della dichiarazione effettuata dalla concorrente...omissis.... le vicende di rilievo pubblicistico coinvolgenti la controinteressata costituita, per la loro rilevanza penale e contrattuale nello stesso ambito di attività oggetto di futuro affidamento ...omissis... avrebbero senza dubbio meritato di essere approfondite dalla stazione appaltante, per "un più sicuro giudizio sulla integrità e affidabilità del raggruppamento"

e previsto che "in definitiva, pertanto, il provvedimento di ammissione impugnato deve essere annullato in parte qua, e nei limiti della censura accolta, con conseguente obbligo dell'Agenzia convenuta, in relazione alla discrezionalità riservatale dal codice dei contratti pubblici, di rivalutare l'impatto delle circostanze emerse, unitamente agli elementi ricavabili dalle sentenze penali definitive subite e dichiarate, sulla integrità e/o affidabilità dell'impresa ..omissis... ex art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016".

- con Determinazione n. 180 del 29 novembre 2018, al fine di dare immediata esecuzione a quanto disposto dal TAR Emilia Romagna, sede di Parma, con la sentenza n. 310/2018, il Dirigente competente ha disposto di sospendere la procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Parma (CIG:72029985FC), al fine di svolgere un approfondimento istruttorio, volto a verificare l'eventuale sussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016;

### considerato, inoltre, che:

- con propria precedente determinazione n. 181 del 29 novembre 2018 in considerazione



delle analogie con la gara per la concessione del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel bacino di Parma, sopra indicata, è stato previsto di sospendere, a seguito della ricezione della sentenza del TAR Emilia Romagna sede staccata di Parma n. 310/2018, la procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Piacenza – CIG: 7358871C72, al fine di consentire all'Agenzia di adottare decisioni in merito;

- al pari della gara per la concessione del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel bacino di Parma, sopra indicata, fra la documentazione presentata dalla Società De Vizia Transfer S.p.A., in sede di gara vi è la dichiarazione resa da parte di un soggetto di cui all'art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 del possesso di sentenze penali definitive e procedimenti penali a suo carico;
- con ricorso acquisito al protocollo dell'Agenzia con n. PG.AT/2018/0007788.E del 7 dicembre 2018, la Società De Vizia Transfer S.p.A., in qualità di mandataria del RTI De Vizia Transfer/Urbaser S.A. ha promosso ricorso innanzi al tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna Parma contro ATERSIR, nonché contro Iren Ambiente S.p.A. per l'annullamento in parte qua della Determina dirigenziale di ATERSIR n. 164 del 30 ottobre 2018 nella parte in cui ammette Iren Ambiente S.p.A. alle fasi successive a quella della verifica del possesso dei requisiti, della procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Piacenza CIG: 7358871C72, nonché di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto, ivi inclusi, in parte qua, i verbali di gara e le risposte ai quesiti pervenuti alla stazione appaltante in relazione alla procedura di gara;
- dal suddetto ricorso presentato dalla Società De Vizia Transfer S.p.A., nonché a seguito della successiva presentazione di specifica istanza da parte della medesima società assunta al protocollo dell'Agenzia n. Prot. PG.AT 09.01.2019.0000084, si è appresa la notizia di una condanna penale a carico di un soggetto di cui all'art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 della Società Iren Ambiente S.p.A., concorrente anch'essa nella procedura di cui all'oggetto;
- che con nota prot. n. 174 dell'11/01/2019, in ordine al procedimento di gara per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino di Parma, l'Agenzia ha comunicato ai concorrenti la propria decisione di svolgere un procedimento istruttorio sulla situazione giudiziale del soggetto della Società Iren Ambiente S.p.A., del quale si è appreso la notizia di una condanna;

**ritenuto,** a seguito della sentenza del TAR per l'E-R sezione staccata di Parma n. 310/2018, precedentemente indicata, e delle considerazioni espresse:

- di procedere in autotutela all'annullamento in parte qua d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, della determinazione n. 164/2018, di ammissione dei concorrenti alla gara per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel bacino di Piacenza, nella parte individuata dalla stessa sentenza TAR n. 310/2018 ricorrendone le medesime ragioni di fatto e diritto che hanno determinato tale pronuncia del tribunale amministrativo;
- di approfondire la posizione giudiziale del soggetto di cui all'art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 della Società Iren Ambiente S.p.A., avendo appreso la notizia di una condanna penale a suo carico nel rispetto del principio di parità di trattamento dei



concorrenti;

 di avviare, pertanto, in ordine alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel bacino di Piacenza, un'ulteriore fase del procedimento per l'approfondimento istruttorio volto alla verifica delle posizioni giudiziali dei soggetti indicati precedentemente sia per il concorrente De Vizia Transfer S.p.A. che per Iren Ambiente S.p.A.;

dato atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per ATERSIR;

**ritenuto** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000;

### DETERMINA

- 1. per le motivazioni espresse e le considerazioni in premessa indicate, di riattivare la procedura di gara per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel bacino di Piacenza, sospesa con Determinazione dirigenziale n. 181/2018;
- 2. per le motivazioni espresse e le considerazioni in premessa indicate, di procedere in autotutela all'annullamento in parte qua d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, della determinazione n. 164/2018, di ammissione dei concorrenti alla gara per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel bacino di Piacenza, nella parte individuata dalla stessa sentenza TAR n. 310/2018 ricorrendone le medesime ragioni di fatto e diritto che hanno determinato tale pronuncia del tribunale amministrativo;
- 3. per le motivazioni espresse e le considerazioni in premessa indicate, di approfondire la posizione giudiziale del soggetto di cui all'art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 della Società Iren Ambiente S.p.A., a seguito della notizia appresa di una condanna penale a suo carico;
- 4. per le motivazioni espresse e le considerazioni in premessa indicate, di avviare, in ordine alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel bacino di Piacenza, un'ulteriore fase del procedimento per l'approfondimento istruttorio volto alla verifica delle posizioni giudiziali dei soggetti indicati precedentemente sia per il concorrente De Vizia Transfer S.p.A. che per Iren Ambiente S.p.A.;
- 5. di notificare il presente atto agli Operatori economici Iren Ambiente S.p.A. e RTI De Vizia Transfer S.p.A. / Urbaser S.A.;
- 6. di dare atto che a seguito e in esito alle risultanze del procedimento di approfondimento istruttorio di cui al precedente punto n. 4, si procederà all'adozione da parte del Dirigente competente di apposita decisione mediante adozione di un idoneo provvedimento amministrativo;
- 7. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto;
- 8. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

IL DIRIGENTE
Ing. Stefano Rubboli
(documento firmato digitalmente)